



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 0668852192 / 2538 – fax 0669007250
Ufficio III – Libere Professioni

CONFERENZA DI SERVIZI

VERBALE



Addì 21 maggio 2013 alle ore 10.00 presso questo Ministero si è riunita la Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della l. n. 241/90 relativamente alla procedura ex art. 26, comma 4 del d. lgs. n. 206/2007 (recepimento della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali) per la individuazione delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate e conseguente iscrizione nell'elenco

Vi partecipano i seguenti dicasteri e enti:

- | | | |
|--|--------|---|
| - Ministero della Giustizia | rappr. | d.ssa Emanuela Ronzitti
d.ssa Antonella Pinori
dott. Roberto Attanasi |
| - M.I.U.R. | | |
| - Ministero degli Affari Esteri – Dip. G. P.C.C. Ufficio VI | | dott. Pierpaolo Savio |
| - Ministero della Salute | | dott.ssa Cristina Rinaldi
dott. Lupi |
| - Ministero dello Sviluppo Economico | | d.ssa Caterina Farre |
| - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali | | dott. Luca Lauro |
| - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro | | Consiglieri: Paolo Tesi e Armando Zingales
Funzionari: d.ssa Simona Montagnino |

Sono assenti il rappresentante della Pres. Cons. Ministri - Dip. Pol. Europee, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero dell'Interno.

Si fa presente che il decreto con cui vengono individuate dal Ministero della Giustizia le associazioni rappresentative ai fini indicati è riferibile esclusivamente all'ambito delle professioni non regolamentate.

In via preliminare, con riferimento alle professioni in ambito sanitario si richiama la questione sollevata nel corso della conferenza di servizi del 14 dicembre 2010 dal rappresentante del Ministero della



Salute relativa alla opportunità di non applicare l'art. 26 del d. lgs. n. 206/2007, in considerazione del fatto che non sono ancora state effettivamente predisposte piattaforme comuni europee ed ha altresì fatto presente che la relativa pregiudiziale doveva intendersi espressa per ognuna delle singole pratiche esaminate nel corso della conferenza di servizi stessa.

Successivamente, con nota del 21 novembre 2012, lo stesso Ministro ha ribadito il diniego al concerto per l'individuazione delle associazioni in esame per le ragioni di carattere generale esplicitate nella nota richiamata.

La rappresentante del Ministero della Salute depositano nota in data 20/5/2013 prot. DGPROF 24973 contenente il parere in merito ad alcune delle pratiche di competenza esaminate in data odierna ed un parere del Consiglio Superiore della Sanità, sez. seconda, espresso nella seduta del 12 luglio 2011 relativo alla attività di counsellor.

... OMISSIS ...





DOMANDE ESAMINATE

In via preliminare, si ricorda che il terzo comma dell'art. 26 del d. lgs. n. 206/2007 elenca i criteri di cui tenere conto al fine della valutazione in ordine alla rappresentatività a livello nazionale delle professioni non regolamentate.

Conseguentemente, il decreto con cui vengono individuate dal Ministero della Giustizia le associazioni rappresentative ai fini indicati è riferibile esclusivamente all'ambito delle professioni non regolamentate.

Con riferimento alle professioni in ambito sanitario si richiama la questione sollevata nel corso della conferenza di servizi del 14 dicembre 2010 dal rappresentante del Ministero della Salute relativa alla opportunità di non applicare l'art. 26 del d. lgs. n. 206/2007, in considerazione del fatto che non sono ancora state effettivamente predisposte piattaforme comuni europee ed ha altresì fatto presente che la relativa pregiudiziale doveva intendersi espressa per ognuna delle singole pratiche esaminate nel corso della conferenza di servizi stessa.

Successivamente, con nota del 21 novembre 2012, lo stesso Ministero ha ribadito il diniego al concerto per l'individuazione delle associazioni in esame per le ragioni di carattere generale esplicitate nella nota richiamata.

... OMISSIS ...





10. AIFM – Associazione Italiana di Fisica Medica

Sussistono formalmente i requisiti previsti dall'art. 26, comma terzo, del decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 per l'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate.

In particolare la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce è indicata nell'art. 3 dello statuto mentre quella dei titoli professionali e/o di studio è riportata dall'art. 5. Ai sensi dell'art.3 richiamato, la categoria professionale di "specialista in fisica medica" tutela le istanze connesse con l'esercizio delle attività comportanti l'applicazione dei principi e delle metodologie della fisica in medicina, nei settori della prevenzione, della diagnosi e della cura, al fine di tutelare la salute assicurando la qualità delle prestazioni erogate, e la prevenzione dei rischi per i pazienti, gli operatori e gli individui della popolazione in generale.

Parere negativo CNEL del 14/01/2013 per assenza di previsione dei motivi di incompatibilità e conflitto di interesse e perchè è allo studio una proposta di creare un albo dei chimici e fisici che potrebbe condurre ad una regolamentazione. Al riguardo, si evidenzia che tale motivazione appare priva di rilievo poiché è necessario valutare la situazione normativa vigente.

L'associazione ha modificato lo statuto in data 18 aprile 2013 inserendo i motivi di incompatibilità e conflitto di interesse, già presenti comunque nel codice deontologico.

Ulteriore Ministero competente: Ministero della Salute.

Preso atto della pregiudiziale espressa dal Ministero della Salute (nota prot. n. 9491 del 21 novembre 2012), il Ministero stesso ha comunque ritenuto di esprimere parere non favorevole in ordine al concerto.

Il rappresentante del Ministero della Salute, come da nota in data 20 maggio 2013, evidenzia infatti che, nei limiti in cui l'accesso sia riservato ai fisici specializzati in Fisica Medica, deve esprimere parere non favorevole, trattandosi di professioni sanitarie già regolamentate.

Si rileva pertanto che l'associazione è suscettibile di porsi a tutela anche di attività professionali che, per le loro caratteristiche, presentano profili di sovrapposizione con professioni che hanno attinenza sanitaria.

La Conferenza, pur riscontrando la sussistenza dei requisiti formali di cui all'art.26, concordando con le motivazioni sopra illustrate, esprime parere sfavorevole all'inserimento nell'elenco, in quanto l'associazione in esame, ponendosi anche a tutela di professioni regolamentate, fuoriesce dall'ambito di applicazione dell'art. 26 del d. lgs. n. 206/2007.

